Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 127

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 11 maggio 1981**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Marche

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1980, n. **1133.**

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1976, n. 1018, concernente l'assegnazione di quattordici posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1976, n. 1018, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1977, registro n. 19, foglio n. 16, con il quale si è provveduto ad assegnare, tra gli altri, un posto di tecnico laureato all'istituto di anatomia patologica (per la cattedra di tecnica e diagnostica istopatologica) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma;

Viste le accluse deliberazioni del senato accademico e del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia della suddetta Università degli studi di Roma, dalle quali si evincono le ragioni di pubblico interesse che giustificano la rettifica dell'assegnazione del posto di tecnico laureato sopraindicato;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla rettifica del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1976, n. 1018;

Sulla motivata proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1976, n. 1018, citato nelle premesse, è rettificato nel senso che il posto di tecnico laureato già assegnato all'istituto di anatomia patologica (per la cattedra di tecnica e diagnostica istopatologica) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma, deve intendersi attribuito all'istituto di patologia generale (per la seconda cattedra di patologia generale) presso la medesima facoltà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1981
Registro n. 37 *Istruzione, foglio n.* 399

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1980, n. **1134.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1964, n. 1495 con il quale è stata istituita la facoltà convenzionata di magistero dell'Università di Parma;

Veduta la ministeriale n. 349 del 6 dicembre 1969;

Veduta la convenzione stipulata in data 27 febbraio 1970 tra l'Università di Parma ed il comune di Cremona per il funzionamento in Cremona di corsi di laurea della facoltà di magistero;

Veduta la successiva convenzione stipulata in data 18 settembre 1979 fra l'Università degli studi di Parma ed il comune di Cremona;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le convenzioni sopra menzionate;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate e rese esecutive le annesse convenzioni stipulate in data 27 febbraio 1970 e in data 18 settembre 1979 tra l'Università degli studi di Parma ed il comune di Cremona per l'istituzione in Cremona di corsi della facoltà di magistero.

Art. 2.

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 82, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo:

Art. 83. — E' operante in Cremona la convenzione stipulata tra l'Università degli studi di Parma e gli enti locali di Cremona per il funzionamento in Cremona di corsi universitari della facoltà di magistero dell'Università di Parma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1980

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

SARTI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1981
Registro n. 37 *Istruzione, foglio n.* 397

DECRETO-LEGGE 8 maggio 1981, n. 186.

Modificazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante norme sullo svolgimento delle elezioni alla Camera dei deputati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di procedere alla integrazione dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, che reca norme sullo svolgimento delle elezioni alla Camera dei deputati, al fine di consentire, anche dopo la smilitarizzazione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, prevista dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, agli appartenenti al disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di esprimere il proprio voto nel comune in cui si trovano per ragioni di servizio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

All'art. 49, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo le parole « Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato » sono aggiunte le parole « nonché alle Forze di polizia ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1981

PERTINI

FORLANI — ROGNONI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1981
Atti di Governo, registro n. 32, foglio n. 29

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 maggio 1981.

Costituzione di comitato amministrativo di inchiesta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che, a seguito di accertamenti disposti dall'autorità giudiziaria, sarebbero emersi elementi tali da indurre il sospetto che la cosiddetta loggia « P 2 » sia da configurare come associazione segreta;

Ritenuto che è intendimento del Governo assicurare il rispetto del divieto posto dall'art. 18, secondo comma, della Costituzione;

Considerata l'opportunità di acquisire al Governo, attraverso apposito organo svincolato da ogni dipendenza istituzionale, elementi di valutazione e di giudizio per l'adozione di eventuali provvedimenti dei competenti organi amministrativi;

Ritenuta, pertanto, la necessità di avvalersi — indipendentemente dalle iniziative dell'autorità giudiziaria e ferma la competenza delle singole autorità amministrative in ordine ai provvedimenti da emanare in concreto — di un comitato di inchiesta composto da esperti altamente qualificati;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito un comitato amministrativo di inchiesta composto dal prof. avv. Aldo Sandulli, già Presidente della Corte costituzionale, con funzioni di presidente, dal prof. avv. Vezio Crisafulli, già giudice della Corte costituzionale, dal prof. dott. Lionello Levi Sandri, già Presidente del Consiglio di Stato.

Art. 2.

Il comitato ha il compito di accertare se concorrano i presupposti di fatto e di diritto per ritenere che la cosiddetta loggia « P 2 », sia da configurare come associazione segreta, vietata in quanto tale dall'art. 18 della Costituzione, anche in relazione alla sospetta esistenza di elenchi di associati occulti, ovvero al presunto perseguimento di fini diversi da quelli dichiarati.

Art. 3.

Il comitato, sotto il vincolo del segreto, si avvarrà della documentazione che gli sarà trasmessa dal Ministero dell'interno o che l'autorità giudiziaria riterrà di poter mettere a sua disposizione.

Inoltre il comitato potrà richiedere a dipendenti civili e militari dello Stato, dati, notizie e documenti, ritenuti opportuni ai fini dell'indagine. Per tali adempimenti istruttori il comitato potrà delegare uno dei suoi componenti.

Art. 4.

Il comitato presenterà direttamente al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione scritta sull'inchiesta svolta e sulle proprie conclusioni, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 5.

Il comitato ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e sarà assistito da un ufficio di segreteria composto da non più di quattro esperti in materia giuridico-amministrativa e dal personale strettamente necessario.

Gli esperti di cui al primo comma saranno nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su designazione del comitato.

Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno indicati i capitoli di bilancio sui quali graveranno i compensi e le spese di funzionamento del comitato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1981

Il Presidente: FORLANI

(2773)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 15 aprile 1981.

Istituzione della riserva naturale di popolamento animale « Laguna di ponente di Orbetello (parte) ».

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, con il quale è stata data piena ed intera esecuzione alla convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar, il 2 febbraio 1971;

Visto l'art. 1 della cennata convenzione;

Visto l'art. 4 della cennata convenzione;

Vista la particolare importanza naturalistica del biotopo, esteso 950 ettari circa e costituito da parte della Laguna di ponente di Orbetello, caratterizzato da distese di acqua libera e formazioni tipiche della laguna salmastra, e costituente inoltre l'unico esempio di laguna continentale della costa tirrenica italiana caratterizzato da formazioni vegetali e animali di notevole valore naturalistico;

Visti i decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 13 febbraio 1978 e 22 settembre 1980, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 25 febbraio 1978 e n. 303 del 5 novembre 1980, di delega delle funzioni ministeriali inerenti gli adempimenti di cui agli articoli 68 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Considerato che detto biotopo presenta caratteristiche ambientali particolarmente adatte per la sosta di numerosi uccelli migratori, tra cui molte specie di anseriformi e di caradriformi;

Considerato che detto biotopo costituisce un ambiente di fondamentale importanza per Cormorano (razza continentale), Garzetta, Mignattaio, Fenicottero, Falco di palude, Albanella minore, Cavaliere d'Italia, Avocetta, Occhione, Gabbiano rosso, Sterna zampenere, Beccapesci, Sterna comune, Fraticello, Mignattino e Martin pescatore, tutte specie comprese nell'allegato I della direttiva adottata dal Consiglio delle Comunità europee in data 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici e che prescrive che gli Stati membri adottino misure idonee per l'istituzione di zone di protezione;

Considerato che detto biotopo costituisce area di nidificazione regolare dell'Albanella minore, specie compresa anche nell'elenco delle specie minacciate di estinzione redatto dal Consiglio d'Europa, nonché del Cavaliere d'Italia, e che è l'unica area dell'Italia continentale e peninsulare dove sosta regolarmente il Fenicottero;

Riconosciuta pertanto l'opportunità di destinare a riserva naturale detto biotopo;

Appurato che l'attività della pesca esercitata secondo le modalità prescritte dalle leggi e dai regolamenti attualmente vigenti in materia nella Laguna di ponente di Orbetello, non contrasta con le finalità della riserva naturale;

Decreta:

Art. 1.

Il biotopo Laguna di ponente di Orbetello (parte) è costituito in riserva naturale di popolamento animale secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto per una superficie di Ha 950 circa.

Art. 2.

E' consentito l'accesso alla riserva naturale per ragioni di studio, per compiti amministrativi e di vigilanza, per fini educativi, per escursioni naturalistiche, nonché per ricostituzione di equilibri naturali.

Art. 3.

E' consentito altresì l'accesso alla riserva naturale agli aventi diritto per effettuarvi la pesca nelle acque aperte secondo le modalità prescritte dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

Art. 4.

Nell'ambito della riserva la vigilanza, per quanto concerne la tutela della fauna e del relativo habitat, compete al dirigente cui sono state delegate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con decreti 13 febbraio 1978 e 22 settembre 1980, le funzioni ministeriali inerenti gli adempimenti di cui agli articoli 68 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 5.

Nell'ambito del rispetto della riserva naturale e nelle finalità da essa perseguite, sono fatte salve le competenze riguardanti il demanio marittimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 aprile 1981

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

Il Ministro della marina mercantile
COMPAGNA

Riserva Naturale di Popolamento Animale
"Laguna di Ponente di Orbetello"

(2629)

DECRETO 29 marzo 1981.

Autorizzazione a commercializzare sementi di due varietà di riso con requisiti ridotti per la campagna di commercializzazione 1980-81.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1096;

Visto l'art. 14, quarto comma, della citata legge n. 1096, relativo alla temporanea immissione in commercio, ove ricorrano difficoltà di approvvigionamento, di prodotti sementieri avanti requisiti ridotti rispetto a quelli prescritti dalle norme legislative e regolamentari;

Visto il proprio decreto in data 17 febbraio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 6 marzo 1981, con il quale viene autorizzata la certificazione e la commercializzazione di sementi di alcune varietà di riso aventi requisiti ridotti per quanto riguarda il contenuto massimo di grani rossi;

Considerato che a seguito di ulteriori accertamenti è risultato che anche la produzione di sementi delle varietà « Volano » e « Veneria » conformi alle condizioni di purezza prescritte per la commercializzazione non è sufficiente a soddisfare il fabbisogno di sementi di dette varietà per la campagna di semina 1981;

Ritenuta la necessità di assicurare l'approvvigionamento di mercato delle sementi delle varietà « Volano » e « Veneria » nella campagna in corso;

Decreta:

E' autorizzata, fino al 30 giugno 1981, la certificazione e la commercializzazione di sementi di riso della categoria « sementi certificate di seconda riproduzione » con un contenuto massimo di grani rossi non superiore a 10 in un campione di g 500, relativamente alle sementi delle varietà « Volano » e « Veneria » e per un quantitativo massimo rispettivamente di q 500 e q 1.500.

Per detto quantitativo il cartellino ufficiale di certificazione deve contenere, oltre le indicazioni prescritte per i requisiti ridotti, la dizione « contenuto massimo di grani rossi: 10 per 500 g ».

Il presente decreto sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Roma, addì 29 marzo 1981

Il Ministro: BARTOLOMEI

(2669)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 21 aprile 1981.

Rateazione di imposte dirette erariali, iscritte in ruoli speciali, dovute dalla S.r.l. « Marmo A. », in Francavilla a Mare.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Vista l'istanza con la quale la S.r.l. Marmo A., con sede in Francavilla a Mare (Chieti), ha chiesto la sospensione della riscossione, ed in via subordinata una dilazione di pagamento, dei carichi d'imposta sul reddito delle persone fisiche (ritenute alla fonte) afferenti l'anno 1978, e dei relativi interessi e soprattassa, iscritti nei ruoli speciali di febbraio 1981 a suo nome e nei confronti della incorporata S.n.c. Immobiliare Alento, per un complessivo ammontare di L. 12.254.000, adducendo di trovarsi attualmente nell'impossibilità di provvedere al pagamento, in unica soluzione, del menzionato importo per mancanza di liquidi in conseguenza delle difficoltà economico-finanziarie in cui si trova da tempo e che sono strettamente connesse alla nota crisi del settore edilizio nel quale opera;

Ritenuto che l'intendenza di finanza di Chieti ha espresso parere favorevole alla concessione della rateazione, in quanto sussiste la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento dell'attività produttiva;

Rilevato che la richiesta di sospensione avanzata dalla società Marmo A. non appare accoglibile e che, d'altra parte, la concessione della rateazione, chiesta in via subordinata, può consentire alla società in parola di assolvere senza eccessivo aggravio il proprio debito tributario;

Considerato che, per l'adozione di tale provvedimento, sussistono le condizioni previste dal terzo comma introdotto nell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 dell'art. 3 della sopramenzionata legge n. 46, concernente la rateazione delle imposte dirette erariali iscritte nei ruoli speciali e straordinari;

Decreta:

Il pagamento del carico tributario ammontante a L. 12.254.000, dovuto dalla S.r.l. Marmo A., è ripartito in cinque rate, a decorrere dalla scadenza di giugno 1981, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Chieti è incaricata dell'esecuzione del presente decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1981

Il Ministro: REVIGLIO

(2662)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 13 febbraio 1981, n. **187**.

Autorizzazione ad accettare un legato a favore dello Stato.

N. 187. Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene autorizzata l'accettazione a favore dello Stato del legato, consistente in un dipinto ad olio su tela raffigurante la « Carità » attribuibile a scuola emiliana del XVI secolo, il quale riveste un importante interesse artistico e storico, disposto dalla sig.ra Lina Marzari con testamento olografo 12 maggio 1968, pubblicato in data 23 gennaio 1978, n. 376 di repertorio, a rogito dott. Luigi Rossi, notaio in Bologna, da destinare alla Pinacoteca nazionale di Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1981
Registro n. 8 *Beni culturali, foglio n.* 397

DECRETO 12 marzo 1981, n. **188.**

Autorizzazione al gabinetto scientifico letterario G. P. Vieusseux, in Firenze, ad accettare una donazione.

N. 188. Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1981, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, il gabinetto scientifico letterario G. P. Vieusseux, in Firenze, viene autorizzato ad accettare la donazione disposta dalla sig.ra Franca Viviani della Robbia ved. Visconti di Modrone, con atto 24 marzo 1980, n. 72497/4430 di repertorio, a rogito dott. Vasco Bartoli, notaio in Firenze, e registrato a Firenze in data 4 aprile 1980, n. 4131.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1981
Registro n. 8 *Beni culturali, foglio n.* 399

DECRETO 12 marzo 1981, n. **189.**

Autorizzazione all'Accademia nazionale dei Lincei, in Roma, ad accettare una donazione.

N. 189. Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1981, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, l'Accademia nazionale dei Lincei, in Roma, viene autorizzata ad accettare la donazione, consistente in un appartamento sito in Napoli, piazza S. Leonardo, 29, disposta dalla sig.ra Carolina Fiore ved. Nobile con atto 16 gennaio 1978, n. 320712/14774 di repertorio, a rogito dott. Roberto Sanseverino, notaio in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1981
Registro n. 8 *Beni culturali, foglio n.* 398

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1054/81 del Consiglio, del 21 aprile 1981, che stabilisce un'azione comune per lo sviluppo della produzione di bovini da carne in Irlanda e in Irlanda del Nord.

Regolamento (CEE) n. 1055/81 del Consiglio, del 21 aprile 1981, che istituisce un aiuto finanziario temporaneo della Comunità all'Irlanda per la tubercolinizzazione e la ricerca della brucellosi dei bovini prima dei loro spostamenti.

Regolamento (CEE) n. 1056/81 del Consiglio, del 21 aprile 1981, relativo alla concessione di un premio supplementare per il mantenimento delle vacche nutrici in Irlanda e nell'Irlanda del Nord.

Regolamento (CEE) n. 1057/81 della commissione, del 22 aprile 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1058/81 della commissione, del 22 aprile 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1059/81 della commissione, del 22 aprile 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1060/81 della commissione, del 22 aprile 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1061/81 della commissione, del 21 aprile 1981, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere.

Regolamento (CEE) n. 1062/81 della commissione, del 15 aprile 1981, che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento duro verso i paesi delle zone I, V e VI.

Regolamento (CEE) n. 1063/81 della commissione, del 22 aprile 1981, che rettifica il regolamento (CEE) n. 3380/80 relativo alle condizioni d'importazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari dell'Austria, dell'Islanda e della Romania.

Regolamento (CEE) n. 1064/81 della commissione, del 21 aprile 1981, che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 1065/81 della commissione, del 22 aprile 1981, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 1066/81 della commissione, del 22 aprile 1981, che fissa, per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro.

Regolamento (CEE) n. 1067/81 della commissione, del 22 aprile 1981, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1068/81 della commissione, del 22 aprile 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1069/81 della commissione, del 22 aprile 1981, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1070/81 della commissione, del 22 aprile 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1071/81 della commissione, del 22 aprile 1981, che modifica l'importo della restituzione all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1072/81 della commissione, del 22 aprile 1981, che fissa i prelievi all'esportazione nel settore del riso.

Informazione sulla data di entrata in vigore dell'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea e il governo svedese.

Informazione sulla data di entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Svezia concernente talune misure volte a promuovere la riproduzione dei salmoni nel Mar Baltico.

Pubblicati nel n. L 111 *del* 23 *aprile* 1981

(115/C)

Regolamento (CEE) n. 1073/81 della commissione, del 23 aprile 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1074/81 della commissione, del 23 aprile 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1075/81 della commissione, del 23 aprile 1981, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1076/81 della commissione, del 23 aprile 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1077/81 della commissione, del 22 aprile 1981, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esporazione di zucchero bianco destinato alla Polonia.

Regolamento (CEE) n. 1078/81 della commissione, del 23 aprile 1981, che proroga la durata di validità delle misure previste dal regolamento (CEE) n. 3191/80 recante misure transitorie che autorizzano a non prelevare un importo pari al premio variabile alla macellazione per i prodotti del settore delle carni ovine e caprine esportati fuori della Comunità.

Regolamento (CEE) n. 1079/81 della commissione, del 23 aprile 1981, relativo alla prosecuzione delle azioni previste dal regolamento (CEE) n. 1271/78 per migliorare la qualità del latte nella Comunità.

Decisione n. 1080/81/CECA della commissione, del 23 aprile 1981, che modifica la decisione n. 527/78/CECA per quanto concerne il divieto d'allineamento sulle offerte di prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 1081/81 della commissione, del 23 aprile 1981, che fissa, per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro.

Regolamento (CEE) n. 1082/81 della commissione, del 23 aprile 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1083/81 della commissione, del 23 aprile 1981, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Pubblicati nel n. L 112 *del* 24 *aprile* 1981

(116/C)

Regolamento (CEE) n. 1084/81 della commissione, del 24 aprile 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1085/81 della commissione, del 24 aprile 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, la farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1086/81 della commissione, del 24 aprile 1981, che modifica i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso.

Regolamento (CEE) n. 1087/81 della commissione, del 15 aprile 1981, relativo alla vendita, mediante gara, di carni bovine disossate detenute da taluni organismi d'intervento e destinate ad essere esportate e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76.

Regolamento (CEE) n. 1088/81 della commissione, del 24 aprile 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 3383/80, relativo alla messa in vendita per l'esportazione verso la Polonia dei semi di colza detenuti dagli organismi d'intervento danese e francese.

Regolamento (CEE) n. 1089/81 della commissione, del 22 aprile 1981, relativo al regime da applicare alle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti tessili (categoria 81) originari della Corea.

Regolamento (CEE) n. 1090/81 della commissione, del 22 aprile 1981, relativo al regime da applicare alle importazioni in Italia e nel Benelux di alcuni prodotti tessili originari della Romania e della Bulgaria.

Regolamento (CEE) n. 1091/81 della commissione, del 24 aprile 1981, relativo al rilascio, il 30 aprile 1981, dei titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di alcuni paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 1092/81 della commissione, del 24 aprile 1981, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 1093/81 della commissione, del 24 aprile 1981, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate.

Regolamento (CEE) n. 1094/81 della commissione, del 24 aprile 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE)) n. 1095/81 della commissione, del 24 aprile 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 113 *del* 25 *aprile* 1981

(117/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica federale del Brasile e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, firmata a Roma il 3 ottobre 1978.

Il giorno 24 aprile 1981, a Brasilia, ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra la Repubblica federale del Brasile e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, firmata a Roma il 3 ottobre 1978, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 844 del 29 novembre 1980, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 342 del 15 dicembre 1980.

In conformità dell'art. 28 la convenzione è entrata in vigore il 24 aprile 1981.

(2641)

MINISTERO DELLA SANITA'

Revoca delle registrazioni di un presidio sanitario

Con decreto ministeriale, emanato nella data appresso indicata, è stata revocata la registrazione del presidio sanitario sottoelencato, concessa alla ditta a fianco dello stesso presidio indicata:

Decreto ministeriale 23 *marzo* 1981

Dern 20 (registrato con decreto ministeriale 8 marzo 1972 al n. 0482): Valsele S.p.a., in Napoli.

(2673)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di insegnamenti presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Udine

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Udine sono vacanti gli insegnamenti di:

istituzioni di analisi superiore;

metodi di analisi numerica;

teoria dei modelli;

teoria dei sistemi,

alla cui copertura la facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento, per l'anno accademico 1981-82.

Gli aspiranti al trasferimento sugli insegnamenti in parola, i quali siano incaricati stabilizzati ovvero abbiano maturato alla data del 31 ottobre 1980 il triennio d'incarico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, per sottoporsi al giudizio di idoneità a professore associato, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla facoltà potrà aver luogo solo a condizione che alla data del 1° novembre 1981 non siano intervenute modifiche nel loro status personale.

(2763)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso di rettifica

Nell'avviso del 15 maggio 1981 riguardante il sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti obbligazioni dell'incorporato Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità: 5,50% Serie ordinaria ventennale; 6 % s.s. Export; 6 % s.s. Export scad. 1-1-1989; 6% s.s. Opere straordinarie del mezzogiorno; 6% s.s. Sviluppo industriale; 7% s.s. Sviluppo industriale; 7% Serie ordinaria decennale; 7% Serie ordinaria quindicennale; 7% Serie ordinaria ventennale; 8% s.s. Sviluppo industriale; 8% Serie ordinaria decennale; 8% Serie ordinaria quindicennale; 8% Serie ordinaria ventennale; 9% s.s. Saffa; 9% s.s. Sviluppo industriale; 9% Serie ordinaria quinquennale; 9% Serie ordinaria decennale; 9% Serie ordinaria quindicennale; 9% Serie ordinaria ventennale; 10% s.s. Sviluppo industriale; 10% Serie ordinaria quinquennale; 10% Serie ordinaria decennale; 10% Serie ordinaria quindicennale; 10% Serie ordinaria ventennale; 13% s.s. Sviluppo industriale; 13% Serie ordinaria quinquennale; 13% Serie ordinaria decennale; 13% Serie ordinaria quindicennale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 30 aprile 1981, sono apportate le seguenti rettifiche:

pag. 2782, prima colonna, 25° rigo: anzichè: « Consorzio di credito per le opere pubbliche », leggasi: « Consorzio di credito per le opere pubbliche - *CREDIOP incorporante l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità - ICIPU* »;

pag. 2782, prima colonna, 26° e 27° rigo: anzichè: « rappresentanti obbligazioni », leggasi: « rappresentanti obbligazioni *dell'incorporato Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità* »;

pag. 2805, 2ª colonna, 14° e 15° rigo: anzichè: « Consorzio di credito per le opere pubbliche », leggasi: « Consorzio di credito per le opere pubbliche - *CREDIOP incorporante l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità - ICIPU* »;

pag. 2805, 2ª colonna, 17° rigo: anzichè: « rappresentanti obbligazioni », leggasi: « rappresentanti obbligazioni *dell'incorporato Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità* »;

pag. 2808, 2ª colonna, 1° rigo: anzichè: « Emissione *prima* 1975 », leggasi: « Emissione 1975 »;

pag. 2808, 2ª colonna, 20° rigo: anzichè: « Emissione *prima* 1975 », leggasi: « Emissione 1975 »;

pag. 2809 - 1ª colonna - 22°, 35°, 48° rigo: anzichè: « Emissione *prima* 1976 », leggasi: « Emissione 1976 »;

pag. 2809, 2ª colonna, 33° rigo: anzichè: « Emissione *prima* 1978 », leggasi: « Emissione 1978 »;

pag. 2809, 2ª colonna, 52° rigo: anzichè: « Emissione *prima* 1977 », leggasi: « Emissione 1977 »;

pag. 2810, prima colonna, 26° rigo: anzichè: « 23) *6%* Serie ordinaria quindicennale », leggasi: « 23) *10%* Serie ordinaria quindicennale ».

(2710)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Novate Mezzola e Settala

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate ai suddetti piani:

deliberazione 19 marzo 1981, n. 5571: comune di Novate Mezzola (Sondrio) (piano adottato con deliberazione consiliare 22 marzo 1980, n. 20 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 23 agosto 1980, n. 68);

deliberazione 19 marzo 1981, n. 5572: comune di Settala (Milano) (piano adottato con deliberazione consiliare 17 novembre 1979, n. 103, e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 21 marzo 1980, n. 21.

(2674)

Variante al piano regolatore generale del comune di Varese

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una variante al piano regolatore generale del comune a fianco della stessa deliberazione indicato:

deliberazione 19 marzo 1981, n. 5577: comune di Varese (variante adottata con deliberazioni consiliari 3 luglio 1979, n. 207, 12 luglio 1979, n. 217 e 11 aprile 1980, n. 210).

(2675)

Varianti al programma di fabbricazione dei comuni di Bareggio e Carnate

Con decreti del presidente della giunta regionale, emanati nelle date appresso indicate, resi esecutivi ai sensi di legge, sono state approvate varianti al programma di fabbricazione, di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, quinto comma, dei comuni a fianco degli stessi decreti indicati. Copia di tali decreti, con gli atti allegati, sarà depositata nelle segreterie dei comuni interessati, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

decreto 10 marzo 1981, n. 894: comune di Bareggio (Milano);

decreto 10 marzo 1981, n. 895: comune di Carnate (Milano).

(2676)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Nomina del commissario governativo della società Aurora - Società cooperativa a responsabilità limitata - appalti e servizi di pulizia per enti ed aziende, in Trieste.

Con delibera 14 aprile 1981, n. 1496, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del Codice civile, gli amministratori ed i sindaci della società « Aurora - Società cooperativa a responsabilità limitata - appalti e servizi di pulizia per enti e servizi », in Trieste, nominando commissario governativo, per la durata di sei mesi, il dott. Sergio Lorenzutti, residente a Sistiana di Trieste, via della Stazione n. 12/B.

(2678)

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa giornalisti giuliani - Soc. coop. a r.l., in Trieste

Con delibera 14 aprile 1981, n. 1495, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2540 del Codice civile, della Società cooperativa giornalisti giuliani - Soc. coop a r.l., in Trieste, costituita il 20 aprile 1972, per rogito notaio Pellegrini, nominando commissario liquidatore della stessa il dott. prof. Giuseppe Montesano, con studio in Trieste, via C. Battisti n. 10.

(2679)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

Con decreto prefettizio 29 aprile 1981 il cognome originario del sig. Gianfranco Beletic di Giordano, nato ad Umago il 9 gennaio 1961, abitante a Trieste in via Pola n. 6, è ridotto, in seguito ad istanza prodotta dal medesimo in data 9 febbraio 1981, nella forma italiana di Belletti, a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 878.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

Iskra Rosanna in Beletic, nata a Trieste il 21 agosto 1961, moglie, il cui cognome da coniugata è ridotto in Belletti;

Beletic Moreno, nato a Trieste il 27 dicembre 1980, figlio.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale 5 agosto 1926 e alla notificazione del presente decreto prefettizio all'interessato.

(2680)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Sostituzione di un membro della commissione giudicatrice del concorso n. 123 a posti di professore universitario di ruolo.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1981, in sostituzione del prof. Mario Rotili, dell'Università di Napoli, deceduto, il prof. Giulio Carlo Argan dell'Università di Roma è nominato componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario n. 123 prima disciplina indicata nel gruppo: storia dell'arte medioevale e moderna.

Pertanto la suddetta commissione è così composta:

prof. Lorenzoni Giovanni, Università di Padova;
prof. Volpe Carlo, Università di Bologna;
prof. Maltese Corrado, Università di Roma;
prof. Roli Renato, Università di Bologna;
prof. Gregori Guglielmina, Università di Firenze;
prof. Sricchia Santoro Fiorella, Università di Siena;
prof. Bellosi Luciano, Università di Siena;
prof. Parronchi Alessandro, Università di Firenze;
prof. Argan Giulio Carlo, Università di Roma.

Tutti coloro che entro i termini previsti dal bando abbiano fatto pervenire al Ministero della pubblica istruzione regolare domanda di partecipazione ai sopra indicati concorsi a posti di professore universitario ed abbiano fatto pervenire, altresì, entro i termini, una serie delle proprie pubblicazioni, sono invitati ad inviare a ciascun componente la commissione giudicatrice una serie delle pubblicazioni (uguale a quella già inoltrata al Ministero) corredata di un elenco delle stesse e di un *curriculum* della propria attività didattica e scientifica nei tempi previsti dagli articoli 4 e 6 del decreto ministeriale 30 giugno 1979.

(2715)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di muratore specializzato (prima categoria) nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi dell'Abruzzo e Molise.

Nel Bollettino ufficiale n. 5-6 del maggio-giugno 1978, parte II, è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 maggio 1978, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1978, registro n. 9 Beni culturali, foglio n. 88, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso ad un posto di muratore specializzato (prima categoria) nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Abruzzo e Molise, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(2688)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di muratore qualificato (seconda categoria) nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi dell'Abruzzo e Molise.

Nel Bollettino ufficiale n. 5-6 del maggio-giugno 1978, parte II, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 maggio 1978, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1978, registro n. 9 Beni culturali, foglio n. 89, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso ad un posto di muratore qualificato (seconda categoria) nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Abruzzo e Molise, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(2689)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a due posti di manovale comune (terza categoria) nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi dell'Abruzzo e Molise.

Nel Bollettino ufficiale n. 5-6 del maggio-giugno 1978, parte II, è stato pubblicato il decreto ministeriale 18 maggio 1978, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1978, registro n. 10 Beni culturali, foglio n. 233, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso a due posti di manovale comune (terza categoria) nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Abruzzo e Molise, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(2690)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a due posti di giardiniere comune (terza categoria) nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi dell'Abruzzo e Molise.

Nel Bollettino ufficiale n. 5-6 del maggio-giugno 1978, parte II, è stato pubblicato il decreto ministeriale 19 maggio 1978, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1978, registro n. 9 Beni culturali, foglio n. 90, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso a due posti di giardiniere comune (terza categoria) nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Abruzzo e Molise, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(2691)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di pittore comune (terza categoria) nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi della Toscana.

Nel Bollettino ufficiale n. 5-6 del maggio-giugno 1978, parte II, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 aprile 1978, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1978, registro n. 8 Beni culturali, foglio n. 102, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso ad un posto di pittore comune (terza categoria) nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Toscana, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(2692)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso mediante prova d'arte ad un posto di tipografo compositore nel ruolo degli operai qualificati dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire nel Lazio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 32 dell'11 novembre 1980, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 31 luglio 1980, n. 4127, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1980, registro n. 28 Poste, foglio n. 56, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso mediante prova d'arte ad un posto di tipografo compositore nel ruolo organico degli operai qualificati dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 27 novembre 1978, n. 3885.

(2525)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso mediante prova d'arte a due posti di legatore libri nel ruolo degli operai qualificati dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire nel Lazio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 36 del 21 dicembre 1980, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 ottobre 1980, n. 4175, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1980, registro n. 31 Poste, foglio n. 398, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso mediante prova d'arte a due posti di legatore libri nel ruolo organico degli operai qualificati dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 27 novembre 1978, n. 3885.

(2526)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso mediante prova d'arte a due posti di tipografo impressore nel ruolo degli operai qualificati dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire nel Lazio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 36 del 21 dicembre 1980, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 ottobre 1980, n. 4174, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1980, registro n. 31 Poste, foglio n. 360, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso mediante prova d'arte a due posti di tipografo impressore nel ruolo organico degli operai qualificati dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 27 novembre 1978, n. 3885.

(2527)

MINISTERO DELLA SANITA'

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di malattie infettive, sessione anno 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979 pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di malattie infettive, sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale del 26 maggio 1980 e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di malattie infettive, sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Massa Mario Filippo Antonio, nato a Maglie il 12 agosto 1948	punti	100	su 100
De Stefano Carlo Bonaventura, nato a Calvello il 5 settembre 1947	»	97	»
Cimino Tommaso, nato a Torino il 30 dicembre 1949	»	90	»
Andreana Augusto, nato a Napoli il 18 maggio 1948	»	89	»
Santarpia Lucio, nato a Frignano il 16 aprile 1947	»	87	»
Caruso Renato, nato a Messina il 18 gennaio 1949	punti	86	su 100
Mazzeo Maurizio, nato ad Altavilla Silentina il 21 gennaio 1948	»	86	»
Amoroso Pietro, nato a Napoli l'11 giugno 1948	»	84	»
Bezzi Alessandro, nato a Pontedilegno il 23 luglio 1949	»	82	»
Pisacane Ernesto Maria, nato a Salerno il 9 settembre 1947	»	82	»
Salvo Antonino, nato a Catania il 4 febbraio 1948	»	82	»
Cannata Giacomo, nato a Mazzarino il 16 dicembre 1948	»	80	»
Natalini Raponi Giampaolo, nato a Roma il 7 luglio 1948	»	80	»
Lucariello Antonio, nato a Napoli il 7 ottobre 1947	»	78	»
Bertuccio Salvatore, nato a Mileto il 21 ottobre 1949	»	77	»
Izzo Crescenzo M. M., nato ad Arpaia il 2 ottobre 1946	»	77	»
Mascarella Giuseppe, nato a Napoli il 17 luglio 1947	»	77	»
Piro Silverio, nato a Cagliari il 12 marzo 1949	»	77	»
Carbone Antonio, nato a Brienza il 4 aprile 1946	»	76	»
Valesin Guido, nato a Genova il 3 febbraio 1949	»	76	»
Belletti Graziella, nata a Vado Ligure il 3 maggio 1934	»	74	»
Giani Igino, nato a S. Giovanni Valdarno il 14 marzo 1947	»	74	»
Nurzia Andrea, nata a Roma l'11 dicembre 1946	»	74	»
Colucci Mario, nato a Cava dei Tirreni l'8 luglio 1946	»	72	»
Potenza Alessandro, nato a Venezia l'11 settembre 1946	»	72	»
Cozzolino Giorgio, nato a Portici l'8 agosto 1948	»	70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1981

Il Ministro: ANIASI

(2541)

REGIONE LOMBARDIA

Revoca del concorso a posti di medico condotto e ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cremona

Si rende noto che con decreto 20 gennaio 1981, n. 7/SAN/CR, del presidente della giunta regionale è stato revocato il bando di concorso a posti di medico condotto e ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cremona al 30 novembre 1976, indetto con decreto 4 settembre 1978, n. 51/SAN/CR, del presidente della giunta regionale in quanto, a norma delle vigenti disposizioni, i posti vacanti sono destinati ad essere coperti con concorsi riservati.

(2655)

Revoca del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Cremona

Si rende noto che con decreto 27 ottobre 1980, n. 43/SAN/CR, del presidente della giunta regionale è stato revocato il bando di concorso per la copertura del posto di ufficiale sanitario di Cremona, bandito con decreto 9 gennaio 1979, n. 4/SAN/CR, del presidente della giunta regionale, in quanto, a norma delle vigenti disposizioni, il posto vacante è destinato ad essere coperto con concorso riservato.

(2656)

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 1981, n. 4.

Proroga del termine per la presentazione delle perizie dei danni provocati, nel territorio regionale, dal terremoto del 19 settembre 1979 e successivi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 27 *febbraio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il nono comma dell'art. 3 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 40 è così modificato:

«Le perizie sono presentate al comune ove si è verificato il danno entro il 28 febbraio 1981; l'inosservanza di tale termine dà luogo a decadenza. I comuni trasmettono le perizie alla giunta regionale».

Art. 2.

Tutti gli interventi organici previsti nelle perizie giurate di cui all'art. 3 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 40 dovranno essere adeguati alle particolari prescrizioni di carattere tecnico-costruttivo previste per le zone dichiarate sismiche di seconda categoria.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Marche.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 26 febbraio 1981

MASSI

(1955)

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1981, n. 5.

Rifinanziamenti di leggi regionali per interventi in agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *dell'*11 *marzo* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di continuare l'attuazione di interventi in agricoltura, già predisposti ed avviati con precedenti leggi regionali, sono autorizzate le seguenti ulteriori spese:

1) per la concessione di contributi in conto capitale per l'attuazione di progetti di allaccio e potenziamento elettrico in zone agricole, di cui all'art. 3 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 27:

L. 1.400 milioni per il triennio 1981-83, di cui L. 280 milioni per l'anno 1981, L. 980 milioni per l'anno 1982 e L. 140 milioni per l'anno 1983; dette somme sono ripartite secondo i criteri stabiliti nel piano regionale approvato ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge regionale 29 agosto 1973, numero 25;

2) per il completamento, il ripristino e la manutenzione *straordinaria di opere pubbliche di bonifica di cui all'art.* 1, punto 2, della legge regionale 13 marzo 1975, n. 10, eseguite nel territorio classificato di bonifica integrale o depresso ai sensi delle vigenti leggi:

L. 1000 milioni per il triennio 1981-83, di cui L. 200 milioni per l'anno 1981, L. 700 milioni per l'anno 1982 e L. 100 milioni per l'anno 1983. L'esecuzione è affidata agli stessi enti concessionari delle opere da completare, ripristinare od oggetto di manutenzione straordinaria.

Art. 2.

Al fine di favorire la diffusione del servizio telefonico nelle zone agricole e per contribuire alla installazione di impianti telefonici nelle abitazioni dei coltivatori, è autorizzata, nel biennio 1981-82, la spesa di L. 500 milioni, di cui L. 100 milioni per lanno 1981 e L. 400 milioni per l'anno 1982.

La giunta regionale delibera apposita convenzione con la società italiana per l'esercizio telefonico, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 3.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, primo comma della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, nell'anno 1981, l'assunzione di obbligazioni da parte della Regione per la concessione di contributi previsti dall'art. 2 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 31, sui mutui da contrarsi dagli operatori agricoli per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole, per l'importo complessivo di lire 1000 milioni.

Le obbligazioni di cui al comma precedente non potranno venire a scadenza prima dell'anno 1982 e prima dell'anno 1983 e non potranno eccedere, per ciascuno dei detti anni, l'importo di lire 500 milioni.

Negli stati di previsione della spesa degli anni 1982 e 1983 e negli stati di previsione degli anni successivi saranno iscritti appositi stanziamenti per i pagamenti derivanti dalle obbligazioni assunte in virtù del primo comma del presente articolo per importo pari all'ammontare delle obbligazioni che verranno a scadenza in detti anni, fermo restando che tali importi non potranno comunque superare i seguenti limiti:

a) lire 500 milioni per l'anno 1982;

b) lire 1000 milioni per ciascuno degli anni dal 1983 al 1986;

c) lire 500 milioni per l'anno 1987,

in conformità alle previsioni del bilancio pluriennale per il triennio 1981-83, adottato con l'art. 81 della legge di approvazione del bilancio 1980 nel quale risulta assicurata la copertura delle dette spese, ascritte alla rubrica n. 5, voce n. 3122.

Art. 4.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, primo comma della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1981, l'assunzione di obbligazioni, da parte della Regione, per la concessione di contributi sui mutui contratti dalle cooperative per le finalità di cui all'art. 7 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 31.

L'importo delle obbligazioni assunte per effetto del comma precedente non potrà eccedere il limite di lire 100 milioni e le obbligazioni non potranno venire a scadenza prima dell'anno 1982.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1982 e negli stati di previsione della spesa per gli anni successivi, fino all'anno 2002, saranno iscritti appositi stanziamenti per il pagamento degli oneri derivanti dalle obbligazioni assunte in virtù del primo comma del presente articolo per importo pari alle obbligazioni che verranno a scadenza in detti anni, fermo restando che tali importi non potranno comunque superare, in ciascun anno, il limite di lire 100 milioni, in conformità alle previsioni del bilancio pluriennale per il triennio 1981-83, adottato con l'art. 80 della legge di approvazione del bilancio per l'anno 1981, nel quale risulta assicurata la copertura della detta spesa, ascritta alla rubrica n. 5 voce n. 3131.

Art. 5.

Alla copertura degli oneri recati dagli articoli 1 e 2 della presente legge, pari, complessivamente:

1) a lire 580 milioni per l'anno 1981;

2) a lire 2.080 milioni per l'anno 1982;

3) a lire 240 milioni per l'anno 1983,

si provvede nel modo che segue:

a) per l'anno 1981, mediante riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100202 dello stato di previsione della spesa del detto anno — elenco n. 4: partita n. 2, per lire 200 milioni, partita n. 3, per lire 280 milioni; partita n. 4, per lire 100 milioni;

b) per gli anni 1982 e 1983, mediante impiego di una quota parte delle assegnazioni statali a valere sul fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, secondo le previsioni di bilancio pluriennale per il triennio 1981-83.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono iscritte:

a) per l'anno 1981, a carico dei capitoli numeri 2224201, 2141203 e 2224203 che con la presente legge si istituiscono nello stato di previsione della spesa del detto anno con le rispettive denominazioni: «Contributi in conto capitale per la realizzazione di un programma di elettrificazione rurale (legge regionali 25/73, 17/75, 27/79)» con lo stanziamento di competenza e di cassa lire 280 milioni.

«Finanziamenti per il completamento, ripristino e manutenzione straordinaria di opere pubbliche di bonifica di cui all'art. 1, punto 2, della legge regionale 13 marzo 1975, n. 10, eseguite nel territorio classificato di bonifica integrale o depresso» con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 200 milioni.

«Finanziamenti per la installazione nelle zone agricole di impianti telefonici nelle abitazioni dei coltivatori» con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 100 milioni;

b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

Art. 6.

L'autorizzazione di spesa di lire 100 milioni di cui all'art. 3, primo comma, della legge regionale 23 novembre 1979, n. 40, comprende oltre il concorso regionale nel pagamento degli interessi di preammortamento anche il concorso negli interessi di ammortamento sui mutui contratti ai sensi dell'art. 2, della legge regionale 14 gennaio 1974, n. 1, e dell'art. 4 della legge regionale 1° giugno 1974, n. 13, e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 9 marzo 1981

MASSI

LEGGE REGIONALE 10 marzo 1981, n. 6.

Istituzione dei ruoli nominativi della regione Marche del personale del servizio sanitario regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *dell'*11 *marzo* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ruoli nominativi regionali

I ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale sono istituiti con la presente legge, in conformità con quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n 761.

Art. 2.

Elenco degli enti

Per i fini indicati al primo comma dell'art. 68, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli enti di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma dell'art. 66 della legge medesima, nonchè i comuni, ciascuno per quanto di competenza, devono formare, secondo i criteri indicati al successivo art. 3, elenchi nominativi relativi al personale di ruolo dipendente da:

a) enti ospedalieri;

b) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e altri enti pubblici di cui al quarto comma dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

c) consorzi di enti locali per la gestione di servizi igienico-sanitari;

d) province, limitatamente agli uffici, presidi o servizi igienico-sanitari comunque denominati, ai centri di medicina sociale, ai laboratori di igiene e profilassi, agli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici, ai centri di igiene mentale, ad istituti di prevenzione e cura e a presidi sanitari extra-ospedalieri;

e) comuni, limitatamente agli uffici, presidi o servizi igienico-sanitari comunque denominati e a qualunque altro presidio sanitario extra-ospedaliero o servizio sanitario trasferito.

Art. 3.

Requisiti per l'inclusione negli elenchi

Gli elenchi nominativi sono formati secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) per il personale addetto, in modo continuativo da data non successiva al 30 giugno 1977, e a seguito di atto formale dell'amministrazione di appartenenza, ai servizi sanitari trasferiti o assegnati ai servizi medesimi a seguito di assunzione per pubblico concorso espletato entro la data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b per il personale assunto, successivamente al 28 dicembre 1978, mediante pubblico concorso espletato, secondo la normativa vigente, per la copertura di posti previsti nelle piante organiche dei servizi sanitari trasferiti;

c) per il personale di ruolo dipendente dagli enti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) dell'art. 2, che si trovi in posizione di comando, distacco o assegnazione presso altri enti;

d) per il personale di ruolo dipendente dalle province e dai comuni, che si trovi in posizione di comando, distacco o assegnazione, risultante da atto formale dell'amministrazione di appartenenza, presso altri enti a condizione che sia da questi ultimi utilizzato in un settore sanitario.

Il personale degli ospedali in servizio presso le farmacie aperte al pubblico è iscritto, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nei ruoli nominativi regionale del personale del servizio sanitario nazionale.

Gli elenchi di cui al primo comma, corredati per ogni dipendente dai dati previsti nella allegata tabella, aggiornata annualmente dalla giunta regionale, e sottoscritti dal legale rappresentante dell'ente, sono trasmessi alla giunta regioanle.

Nella stessa forma, ed entro trenta giorni dal loro verificarsi, devono essere altresì comunicate le variazioni intervenute successivamente all'entrata in vigore della presente legge da apportare agli elenchi in conseguenza di assunzioni effettuate nell'ambito di quanto previsto dal primo comma, lettera *b*) del presente articolo, nonchè le modificazioni intervenute nel rapporto di impiego e di cessazione dal servizio per qualsiasi causa.

Gli adempimenti previsti dall'art. 2 e dai precedenti comma sono effettuati dalle unità sanitarie locali (U.S.L.) per il personale degli enti le cui funzioni, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano ad esse trasferite.

Art. 4.

Istruttoria degli elenchi

Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il legale rappresentante di ciascuno degli enti interessati cura la redazione degli elenchi e ne dà pubblicità mediante affissione, per quindici giorni, all'albo dell'ente o, in mancanza, all'albo del comune ove l'ente ha sede.

Entro i quindici giorni successivi chiunque vi abbia interesse può chiedere al presidente o al legale rappresentante dell'ente che ha redatto l'elenco di apportarvi modifiche.

L'ente, con formale provvedimento deliberativo, nei successivi quindici giorni provvede motivatamente sulle predette richieste, approva l'elenco definitivo ed entro lo stesso termine inoltra il provvedimento stesso all'organo di controllo competente unitamente alle richieste di modifiche pervenute; la deliberazione di approvazione dell'elenco definitivo è trasmesso dall'ente entro dieci giorni dalla sua esecutività alla giunta regionale per i conseguenti provvedimenti.

Art. 5.
Provvedimenti in caso di inadempienza

Nel caso di inadempienza da parte degli enti interessati, la giunta regionale provvede alla nomina del commissario per l'assolvimento dei compiti assegnati agli enti medesimi dagli articoli 3 e 4 della presente legge.

Art. 6.
Iscrizione nei ruoli nominativi regionali

La giunta regionale, previa consultazione delle organizzazioni sindacali e sentita la competente commissione consiliare, delibera l'iscrizione del personale compreso negli elenchi di cui all'art. 3, salvo quanto previsto al successivo art. 9, nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale in conformità con i criteri e con le modalità fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, numero 761.

L'iscrizione del personale di cui al precedente comma e la cancellazione del medesimo dai ruoli dei rispettivi enti di provenienza hanno effetto dal 1° gennaio 1981 o dalla data di assunzione qualora successiva.

Art. 7.
Altro personale avente titolo alla prima iscrizione

Con deliberazione della giunta regionale, verificate le condizioni previste dalle specifiche norme sottoindicate della legge 23 dicembre 1978, n. 833, previa consultazione delle organizzazioni sindacali e sentita la competente commissione consiliare, è iscritto nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale il personale di ruolo appresso indicato:

a) personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse (quarto e sesto comma dell'art. 67), salvo quanto previsto al successivo art. 9;

b) personale dipendente, alla data del 1° dicembre 1977, dalle associazioni rappresentanti di enti ospedalieri, di cui all'art. 40 della legge 12 gennaio 1968, n. 132 (terzo comma dell'art. 67);

c) personale della C.R.I. (primo e secondo comma dell'art. 70 e secondo comma dell'art. 24-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33);

d) personale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e della Associazione nazionale per il controllo della combustione (quarto comma dell'art. 72);

e) personale statale addetto alle attività di prevenzione e di sicurezza del lavoro (art. 73);

f) personale degli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico (ultimo comma dell'art. 42);

g) medici e veterinari provinciali inquadrati nel ruoli regionali, salvo quanto previsto al successivo art. 9 (secondo comma dell'art. 67);

h) personale tecnico-sanitario, trasferito e già inquadrato nei ruoli della Regione, proveniente da posti di ruolo conseguiti per effetto di pubblico concorso presso gli uffici sanitari comunali, i laboratori provinciali di igiene e profilassi delle due sezioni ed altri servizi degli enti locali (secondo comma dell'art. 68);

i) personale tecnico-sanitario assunto dalla Regione per i servizi regionali (terzo comma dell'art. 68);

l) personale regionale in servizio presso gli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale, salvo quanto previsto dal successivo art. 9;

m) il personale che abbia superato i concorsi riservati di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e all'art. 24-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Per le finalità di cui al primo comma del precedente articolo, le amministrazioni interessate devono fornire alla giunta regionale, con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 3 e nei termini stabiliti all'art. 4, elenchi nominativi riferiti al personale indicato nel primo comma, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* ed *m)*, del presente articolo e nel successivo art. 8.

Le amministrazioni stesse devono altresì comunicare, entro trenta giorni dal loro verificarsi, le variazioni da apportare agli elenchi in conseguenza di modificazioni intervenute nel rapporto di impiego e di cessazioni dai servizi per qualsiasi causa.

Gli adempimenti previsti dai precedenti comma sono effettuati dalle U.S.L. per il personale degli enti le cui funzioni, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano ad esse trasferite.

Art. 8.
Personale non di ruolo

Il personale non di ruolo è immesso nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario secondo le disposizioni di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 ed all'art. 24-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 9.
Personale degli enti mutualistici comandato in Regione

Il personale comandato alla regione ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 386 è inquadrato nel ruolo organico del personale regionale con le modalità da stabilire con apposita legge regionale secondo le tabelle di equiparazione di cui all'allegato 2) del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 261, e comunque con la decorrenza prevista dall'art. 5 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, così come sostituito dalla legge di conversione 8 agosto 1980, n. 441.

Con la stessa legge regionale è stabilito il termine entro il quale il personale comandato può optare per l'iscrizione nei ruoli nominativi istituiti con la presente legge.

L'iscrizione è disposta con deliberazione della giunta regionale.

Il personale di ruolo dipendente dalla Regione in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli uffici del medico e del veterinario provinciale è iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale, salvo che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge rivolga domanda per mantenere la propria posizione nel ruolo organico del personale regionale.

I medici e i veterinari provinciali inquadrati nel ruolo organico del personale regionale sono iscritti nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale, salvo diversa determinazione della giunta regionale da adottarsi, per motivate esigenze di servizio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.
Aggiornamento ruoli

Le variazioni successive all'iscrizione nei ruoli regionali del personale del servizio sanitario nazionale sono disposte con deliberazione della giunta regionale.

I ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale sono predisposti, secondo la situazione al 1° gennaio di ogni anno e sentita la commissione consiliare competente per materia, con deliberazione della giunta regionale e pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione entro il 31 marzo dell'anno stesso.

Art. 11.
Ricorsi

Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dei ruoli, il dipendente può chiedere la rettifica di eventuali errori od omissioni con ricorso al presidente della giunta regionale, il quale decide in via definitiva entro trenta giorni.

Trascorso tale termine il ricorso si intende respinto.

Art. 12.

Utilizzo provvisorio del personale

La giunta regionale nella prima fase di costituzione delle U.S.L., al fine di garantire la regolare funzionalità dei servizi, nel rispetto del secondo comma dell'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, emana direttive per l'utilizzazione provvisoria del personale presso le U.S.L.

La definitiva assegnazione alle U.S.L. dopo l'approvazione delle rispettive piante organiche sarà disposta secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 13.

Norma transitoria

La deliberazione della giunta regionale, per l'anno 1981, relativa ai ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale e trasmessa al consiglio regionale entro trenta giorni dalla sua approvazione.

Art. 14.

Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 10 marzo 1981

MASSI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 10 marzo 1981, n. 7.

Modifiche alla legge regionale 10 marzo 1981, n. 6, concernente: « Istituzione dei ruoli nominativi della regione Marche del personale del servizio sanitario regionale ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *dell'*11 *marzo* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 9 della legge regionale, 10 marzo 1981, n. 6, concernente: « Istituzione dei ruoli nominativi della regione Marche del personale del servizio sanitario regionale » è sostituito dal seguente: « Il personale comandato alla Regione ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 386 è inquadrato nel ruolo organico del personale regionale con le modalità da stabilire con successiva legge regionale ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 10 marzo 1981

MASSI

(1956)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	L. 60.000
Semestrale	L. 33.000
Un fascicolo	L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	L. 22.000
Semestrale	L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	L. 52.000
Semestrale	L. 29.000

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100811270)